

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9 del 26 Marzo 2024

Oggetto: Relazione Resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili.

L'organo di revisione esprime il proprio parere in relazione della resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giudiziale della Corte dei Conti competente.

Richiamato l'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile, il quale dispone che:

- a) Gli agenti sono tenuti, anche per i conti a totale 0 (zero), entro il termine di 60 giorni (o diverso termine previsto dalla legge), dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque alla cessazione della gestione, a presentare il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;
- b) L'Amministrazione individua il **responsabile del procedimento** che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione (o diverso termine previsto dalla legge), previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale territorialmente competente".

Premesso che:

- l'art. 93, comma 2, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che *"Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente"*.
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che *"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."*
- l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso (lett. c) vigili *"sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità"* e che effettui (lett. f) le *"verifiche di cassa di cui all'articolo 223"*;
- gli artt. 137 e ss. del nuovo Codice di Giustizia Contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, oltre a raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, hanno introdotto nuove disposizioni anche per gli Enti Locali;

Considerato che l'art. 223 del TUEL prevede che:

- 1) L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233;
- 2) Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'Ente.

Preso atto che a norma del successivo art. 233 del TUEL:

- 1) Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto
- 2) Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
 - b) la lista per tipologie di beni;
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;
 - e) i verbali di passaggio di gestione;
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
- 3) Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
- 4) I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.

Richiamato il Regolamento di Contabilità in merito alle competenze finanziarie degli organi gestionali e in merito agli agenti contabili;

Visto che:

- La Circolare n.1/2024, del Presidente Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna – Corte dei Conti, viene evidenziato che i conti giudiziali debbano necessariamente essere depositati unitamente alla relazione degli organi di controllo interno (Revisore dei Conti);

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali di seguito elencati e relativi all'anno 2023:

- Agente contabile Economo-Comunale - n. 1 conto della gestione;
- Agenzia delle Entrate Riscossione – Riscossione coattiva n. 1 conto della gestione;
- Agente consegnatario delle azioni – n.1 conto della gestione;
- Tesoriere Comunale – Intesa San Paolo SpA 1 conto della gestione;
- Consegnetari dei Beni.

VERIFICATO CHE:

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati e sono iscritti nell'anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;
- gli agenti contabili e l'economista hanno presentato il loro conto rispettivamente sui modelli 21 e 23 approvati con DPR 194/1996 nei termini e nei modi di cui all'articolo 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016;
- il Responsabile finanziario ha parificato i conti con proprio apposito atto (Determinazione 12 del 19/02/2024);

- l'Organo di revisione ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, come risulta da appositi verbali in atti all'Ente;

L'Organo di Revisione preso atto che:

- Il responsabile finanziario dovrà provvedere al deposito dei conti nei termini di cui all'art. 233 del D. Lgs 267/2000 mediante il sistema SIRECO unitamente alla presente relazione ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione, per quanto di competenza, approva la presente relazione, comprensiva degli allegati "conti della gestione" di cui fanno parte integrate.

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune.

San Giorgio di Piano, 26 marzo 2024.

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Stefano Galavotti



